

## ART. 3.

Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

(È approvato).

## ART. 4.

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

(È approvato).

## ART. 5.

La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

(È approvato).

## ART. 6.

I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

(È approvato).

## ART. 7.

Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente articolo 3 produce gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Su questo articolo 7 ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

VASSALLO ERNESTO, *relatore*. Se il Governo non ha difficoltà, pregherei, anche a nome della Commissione speciale, che fossero aggiunte, subito dopo la parola « produce », le parole « dal giorno della celebrazione del matrimonio ». È una aggiunta che si chiede per maggiore chiarezza.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 7 con questo emendamento proposto dall'onorevole Vassallo ed accettato dal Governo:

« Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente articolo 3 produce dal giorno della

celebrazione del matrimonio gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti ».

Metto a partito l'articolo così emendato.

(È approvato).

## ART. 8.

Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente articolo 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui le nomine di questi venne approvata a' termini dell'articolo 3.

VASSALLO ERNESTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Conversazioni*). Onorevoli camerati, la Camera ha fuori dell'aula dei divani comodissimi per fare conversazione! Qui si fa attenzione! (*Approvazioni*). Parli l'onorevole relatore.

VASSALLO ERNESTO, *relatore*. Nelle ultime parole di questo articolo vi è un errore probabilmente dipendente da svista tipografica. È detto « le nomine », invece di « la nomina ».

Se il Governo consente, chiederei che questo errore fosse rettificato.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa rettifica proposta dall'onorevole relatore e accettata dal Governo.

## ART. 8.

Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente articolo 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve